



**CITTÀ DI JESOLO**



**SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

**POLIZIA LOCALE E MESSI**

ORDINANZA DEL DIRIGENTE  
NUMERO 38 DEL 04/05/2021

OGGETTO: ORDINANZA DISCIPLINA VIABILITÀ E SOSTA IN VIA G. VERDI, VIALE DEL BERSAGLIERE, VIA GORIZIA E VIALE ORIENTE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI "RIFACIMENTO TAPPETO D'USURA, LIEVO RADICI E MESSA IN SICUREZZA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI " DAL 10/05/2021 AL 09/08/2021.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

**Premesso** che nel tratto di via G. Verdi, tratto compreso fra via Monteverdi e la piazza Nember, via Gorizia, viale Del Bersagliere e viale Oriente sarà operante un cantiere stradale per l'esecuzione di opere di "rifacimento tappeto d'usura, lievo radici e messa in sicurezza di attraversamenti pedonali" come da progetto del Comune di Jesolo - Area Tecnica U.O.S. Manutenzioni e Impianti-Prot. n. 31828 del 03/05/2021, per cui si richiede l'occupazione necessaria per le attività di cantiere;

**Vista** la richiesta prot. n. Prot. n. 31828 del 03/05/2021, presentata dall'Ingegnere comunale M. Montin, progettista dei lavori di emissione di ordinanza al fine di eseguire le opere in premessa, meglio indicati negli elaborati grafici di progetto, al fine di potere svolgere l'attività di cantiere per la realizzazione delle opere di "rifacimento del tappeto d'usura, lievo delle radici e di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali di cui in premessa, dal 10/05/2021 fino al termine dei lavori previsto entro il 09/08/2021, come da cronoprogramma;

**Visto** gli artt. 19 e 20 del Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (decreto legislativo 15.12.1997, n. 446), approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 99 del 25 ottobre 2018;

**Ritenuto** di accogliere l'istanza e conseguentemente di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

**Visto** gli artt. 1 - 7 - 158 e 159 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e il regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92;

O R D I N A

che, dalle ore 07:00 del 10/05/2021 fino al termine dei lavori, previsti entro il 09/08/2021, come da cronoprogramma relativo al progetto dell'U.O. Manutenzione e Impianti del Comune di Jesolo, sulla via G. Verdi, dove sarà operante un cantiere stradale per l'esecuzione di rifacimento del tappeto d'usura, lievo delle radici, ecc., e su via Gorizia, viale Del Bersagliere e viale Oriente, interessate alla messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, la circolazione dei veicoli e dei pedoni sia opportunamente regolamentata: vietata, deviata, resa a senso unico di marcia o alternato, regolato da movieri o da impianto semaforico, secondo le esigenze del caso e per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle opere e la sosta possa essere vietata, con rimozione forzata dei veicoli;

- che l'area di cantiere (superiore a 07 gg.) sia delimitata con cartelli del tipo "segnali temporanei - tabella lavori" figura 382 - art. 30 del D.P.R. 495/92;
- che l'area del cantiere sia delimitata e segnalata così come disposto dall'art. 30 e seguenti del D.P.R. 495/92;

- che la visibilità notturna della segnaletica e del cantiere dovrà essere assicurata - art. 36 D.P.R. 495/92;
- altresì è fatto obbligo, a carico della ditta esecutrice dei lavori, di installare apposita segnaletica di preavviso della parziale o totale chiusura della sede stradale, in corrispondenza dei nodi di traffico maggiormente importanti e che siano chiaramente segnalati, alle prime intersezioni utili, i percorsi alternativi e le deviazioni;
- dovranno essere garantiti i diritti di accesso ai frontisti, domicilianti e residenti e il transito dei veicoli dei mezzi di soccorso o di emergenza.

La ditta esecutrice dei lavori, avrà cura di installare e mantenere perfettamente efficiente la segnaletica occorrente, a norma del D. Lgs. 285/92, del D.P.R. 495/92, del disciplinare tecnico - segnaletica temporanea, di cui al D.M. 10/7/2002 e successive modifiche e/o integrazioni - norme correlate e ad ottemperare a quanto previsto dal D. Interministeriale del 4/3/2013 in relazione all'articolo 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, aggiornate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 (Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare).

Altresì è fatto obbligo, a carico della ditta esecutrice dei lavori, di installare apposita segnaletica di preavviso di lavori in corso, restringimento della carreggiata e quanto altro necessario ai fini della sicurezza della circolazione o, in alternativa, disciplinare la stessa utilizzando dei movieri dotati dei prescritti dispositivi di segnalazione.

Inoltre la disciplina della circolazione veicolare e pedonale durante l'esecuzione dei lavori avverrà sempre in ragione di sicurezza per l'incolumità dei cittadini, mentre eventuali disagi creati dovranno essere ridotti al minimo indispensabile e la ditta interessata provvederà, con propri mezzi, a garantire una corretta e puntuale informazione ai residenti nella zona interessata dai lavori.

Alla presente ordinanza potranno essere concesse deroghe a seguito istanze debitamente motivate e documentate.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3° del D. Lgs. n° 285/92

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- ricorso, ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex d.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

È sospesa, per il periodo sopra menzionato, ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO  
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.